



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

ORDINANZA N.05/2012

DISCIPLINA DELLA PESCA MEDIANTE L'USO CONTEMPORANEO DI
DUE RETI A STRASCICO A DIVERGENTI CON UNITA' DA PESCA
PROFESSIONALI

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ortona

- VISTO: il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO: il regolamento (CE) n. 1005/2008 del consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
- VISTO: Il D.P.R. 02 ottobre 1968 n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965 n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima" e successive modificazioni, escluso articolo 7 abrogato dal decreto legislativo 09 gennaio 2012, n.4;
- VISTO: il decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca a norma dell'art. 28 della legge 04 giugno 2010, n. 96;
- VISTO il Decreto Ministeriale 21 gennaio 2009, recante la "Disciplina dell'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità di pesca professionali";
- VISTI gli articoli 1,8 e 9 delle Disposizioni sulla Legge in generale, comunemente dette "Disposizioni Preliminari" del Codice Civile;
- VISTA la nota prot. n°21863 del 22 settembre 2009 della Camera di Commercio di Chieti con la quale si prende atto che non risultano depositati gli usi e consuetudini locali;
- CONSIDERATO che, date le eterogenee giornate di pesca scelte dagli armatori e dai comandanti delle unità che utilizzano le reti a strascico, non risulta possibile identificare con certezza quali siano gli usi e consuetudini delle marinerie locali riguardanti le effettive giornate di pesca strascico;
- VISTO l'esito della riunione tenutasi in data 20 novembre 2009 presso i locali della Capitaneria di Porto di Ortona cui hanno partecipato gli armatori/proprietari delle unità da pesca iscritte nell'ambito del Compartimento Marittimo di Ortona che effettuano la pesca a strascico

congiuntamente a coloro che effettuano la pesca a strascico mediante l'utilizzo contemporaneo di due reti a strascico a divergenti;

VISTO il dispaccio prot. n. 0006953 del 5 marzo 2009 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura contenente disposizioni afferenti l'inderogabilità della giornata di fermo scelta e comunicata preventivamente all'Autorità Marittima;

VISTI gli articoli 17, 81, 223 del Codice della Navigazione, gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 (Campo di applicazione)

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano a tutte le unità destinate alla pesca professionale munite di licenza con sistema a strascico che, per l'esercizio della loro attività finalizzata al prelievo delle risorse ittiche all'interno delle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ortona, intendano far uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti, anche definite "reti americane".

Articolo 2 (Obblighi delle unità da pesca che esercitano l'attività mediante l'utilizzo di due reti a strascico a divergenti)

Gli armatori delle unità destinate alla pesca professionale muniti di licenza con sistema a strascico, che intendessero esercitare l'attività di pesca con le modalità di cui al precedente articolo 1, nelle acque del Compartimento Marittimo di Ortona, hanno l'obbligo di effettuare preventiva e formale comunicazione, da inviare alla predetta Autorità ed in quella d'iscrizione ai fini dell'inserimento all'interno di appositi elenchi di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3 (Elenco delle unità da pesca che esercitano la pesca con l'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti)

Presso ciascuna Autorità Marittima del Compartimento Marittimo di Ortona è tenuto l'elenco delle unità che effettuano l'attività di pesca di cui all'articolo 1, che sono iscritte e/operanti nei suddetti porti.

Articolo 4 (Unità non inserite negli elenchi)

La detenzione e l'uso delle due reti, di cui all'articolo 1, non è consentito alle unità da pesca autorizzate al sistema a strascico, non iscritte negli elenchi di cui al precedente art.3;

Articolo 5 (Obblighi delle unità da pesca non iscritte negli elenchi tenuti dagli Uffici Marittimi ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ortona)

Le unità da pesca, non iscritte negli elenchi di cui all'art. 3, che intendessero effettuare la pesca mediante l'utilizzo di due reti a strascico a divergenti, all'ingresso nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ortona, devono chiedere preventiva

autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Ortona tramite VHF o altro idoneo sistema di comunicazione.

L'obbligo di comunicazione di cui al precedente paragrafo è da considerarsi in capo all'Armatore ed, in subordine, al Comandante dell'unità da pesca;

La predetta comunicazione dovrà poi essere formalizzata per iscritto, entro il termine massimo di 12 ore dall'inizio dell'attività, indicando gli estremi di iscrizione dell'unità negli appositi elenchi di cui all'articolo 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 21 gennaio 2009. Specificando altresì, l'ulteriore giornata di fermo per la settimana in corso scelta ai sensi dell'art. 1 comma primo del menzionato decreto, con le modalità di cui all'art. 7 della presente Ordinanza.

Articolo 6

(Determinazione ulteriore giornata di fermo)

Tutte le unità da pesca munite di licenza con il sistema a strascico, risultanti iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 che, per il prelievo delle risorse ittiche, utilizzano contemporaneamente due reti a strascico a divergenti, sono obbligate, settimanalmente, ad effettuare un massimo di 4 (quattro) giornate di pesca.

Articolo 7

(Forma e tempi della comunicazione della scelta dell'ulteriore giornata di fermo)

È fatto obbligo, in capo agli armatori e/o comandanti delle unità che utilizzano due reti a strascico a divergenti iscritte negli elenchi di cui all'art. 3, di comunicare (utilizzando il modulo in allegato) la giornata scelta per il fermo dell'attività di pesca, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno precedente la stessa;

Articolo 8

(Impossibilità di variazione della giornata ulteriore di fermo)

Relativamente alla segnalazione in via preventiva dell'ulteriore giornata di fermo, la stessa è da intendersi vincolante e tassativa, pertanto non potrà essere effettuato il fermo pesca aggiuntivo in giornata diversa da quella precedentemente dichiarata.

Articolo 9

(Disposizioni sanzionatorie e finali)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del capo II del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, dall'art.1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorra, ai sensi dell'art.650 del Codice Penale;

La presente Ordinanza entrerà in vigore il 10 febbraio 2012 abrogando e sostituendo l'ordinanza n. 101/2009 in data 3 dicembre 2009.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.-

Ortona, 10 febbraio 2012

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giovanni GRECO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

All'Autorità Marittima di _____

Il sottoscritto _____ armatore/comandante del M/p
denominato _____ iscritto al n. _____ dei RR.NN.MM. e GG.
di _____, ai sensi del D.M. 21 gennaio 2009, comunica che effettuerà la
giornata di fermo dell'attività di pesca dalle ore 0,00 alle ore 23,59 del giorno _____.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della Legge 4
gennaio 1968 n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci.

Il richiedente

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Si attesta che la presente comunicazione è stata presentata in data _____ alle
ore _____ presso l'Ufficio Marittimo di _____.

TIMBRO DELL'UFFICIO

il ricevente

Parte da consegnare al richiedente quale ricevuta.